

DELIBERAZIONE 16 FEBBRAIO 2017
56/2017/E/GAS

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA VELGA S.R.L. NEI CONFRONTI DI SNAM
RETE GAS S.P.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 16 febbraio 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, 137/02;
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.a., come da ultimo approvato;
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 21/2017/A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la nota prot. generale dell'Autorità n. 0004725 dell'8 febbraio 2017, con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato il 10 ottobre 2016 (prot. Autorità 29713 del 19 ottobre 2016), la società Velga S.r.l. (di seguito: reclamante) ha contestato la mancata accettazione, da parte di Snam Rete Gas (di seguito: gestore), delle garanzie presentate dal reclamante a copertura dei corrispettivi di conferimento della capacità di trasporto per l'anno termico 2016-2017;

2. con nota del 9 novembre 2016 (prot. Autorità 32643 del 9 novembre 2016), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 24 novembre 2016 (prot. Autorità 35113 del 28 novembre 2016), il gestore ha presentato la propria memoria difensiva;
4. con nota del 29 novembre 2016 (prot. Autorità 35572 del 30 novembre 2016), il reclamante ha presentato le proprie repliche;
5. con nota del 5 dicembre 2016 (prot. Autorità 36237 del 6 dicembre 2016), il gestore ha presentato le proprie controrepliche;
6. con nota del 6 dicembre 2016 (prot. Autorità 36230 del 6 dicembre 2016), l’Autorità ha richiesto al gestore una serie di dati e informazioni e, in particolare, di: *“i) specificare, stante l’assenza di indicazioni a riguardo nel codice di rete, le modalità e le tempistiche ordinariamente adottate ... per l’analisi e verifica delle garanzie trasmesse dagli utenti (o potenziali utenti) del servizio di trasporto nonché per la comunicazione degli esiti delle medesime verifiche; ii) evidenziare le motivazioni che ... hanno reso non accettabile una integrazione/modifica delle garanzie fornite dalla società Velga S.r.l. successivamente alla comunicazione di non conformità delle stesse, con particolare riferimento ai possibili rischi e conseguenze per il sistema”*;
7. con nota del 16 dicembre 2016 (prot. Autorità 37537 del 19 dicembre 2016), il gestore ha evaso la suddetta richiesta di informazioni;
8. in data 18 gennaio 2017, la Direzione Mercati Eletticità e Gas ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

9. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le disposizioni contenute nel Capitolo 5 del Codice di Rete di Snam Rete Gas sul “Conferimento di capacità ad anno termico avviato” e, in particolare, il paragrafo 5.2.2 che regola il processo di conferimento di capacità annuale ed inferiore all’anno, che si svolge nel corso del mese di settembre. Detto paragrafo 5.2.2, alla lettera c), regola la richiesta di capacità presso i punti di riconsegna della rete di trasporto prevedendo che *“Ai fini della registrazione della richiesta di capacità di trasporto sul Portale Capacità, tutti i soggetti interessati sono tenuti a presentare, entro le ore 14:00 del settimo giorno lavorativo del mese di settembre, le garanzie finanziarie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2, 1.1.3 e 1.4, pena l’irricevibilità della richiesta.”*;
10. rilevano, altresì, i modelli di garanzie bancarie che devono essere utilizzati dagli utenti, riportati in allegato al capitolo 5 del suddetto Codice di Rete di Snam Rete Gas.

QUADRO FATTUALE:

11. In data 8 agosto 2016, il reclamante stipulava con il gestore un contratto di trasporto del gas per l'anno termico 2016-2017, presentando successivamente, in data 8 settembre 2016, le garanzie bancarie necessarie a consentire il conferimento di capacità;
12. il 13 settembre 2016, il gestore comunicava al reclamante che le garanzie pervenute non potevano essere accettate in quanto non conformi al modello pubblicato sul sito del gestore;
13. in data 16 settembre 2016, il reclamante presentava al gestore nuove garanzie conformi ai modelli allegati al Codice di Rete di Snam Rete Gas;
14. in data 19 settembre 2016, il gestore comunicava al reclamante che, essendo la presentazione delle nuove garanzie avvenuta oltre i termini previsti dal Codice di Rete di Snam Rete Gas (ore 14 del 9 settembre 2016), le medesime garanzie non potevano essere accettate, ai fini della registrazione delle richieste di capacità di inizio anno termico 2016 - 2017.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

15. Il reclamante contesta l'operato del gestore che avrebbe *“arbitrariamente ed illegittimamente negato a Velga Srl il conferimento di capacità di trasporto per l'anno termico 2016-2017 (...) adducendo quale mera motivazione il fatto che un errore materiale di formulazione del testo della garanzia finanziaria (...) potesse considerarsi quale violazione dei termini di cui al Capitolo 5, par. 5.2.2 del Codice di Rete”*;
16. in particolare, il reclamante contesta la dichiarazione di irricevibilità delle garanzie da parte del gestore, eccependo che la garanzia bancaria inizialmente trasmessa, entro il termine previsto dalla regolazione, era conforme *“nella sostanza”* agli *standard* previsti dalla disciplina regolatoria vigente; pertanto, secondo il reclamante, il gestore gli avrebbe precluso la possibilità di porre rimedio all'errore contestato nei tempi previsti dal Codice di Rete di Snam Rete Gas; e ciò a causa del ritardo con cui il gestore medesimo avrebbe informato il reclamante della non accettabilità delle garanzie presentate;
17. in conclusione, il reclamante si duole della mancata accettazione delle nuove garanzie e dei conseguenti danni economici derivanti dall'impossibilità di garantire la fornitura ai propri clienti finali per l'inizio dell'anno termico 2016-2017.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

18. Il gestore, premettendo di essere tenuto alla rigorosa applicazione delle disposizioni del Codice di Rete a garanzia propria e del sistema nonché nel rispetto del principio di parità di trattamento degli utenti, afferma di aver rispettato sia le previsioni del Codice di Rete che del contratto di trasporto;

19. in particolare, il gestore contesta la sussistenza delle inefficienze e dei ritardi denunciati dal reclamante e sostiene che la mancata accettazione delle richieste di conferimento della capacità di trasporto avanzate dal reclamante siano in realtà da imputarsi unicamente all'utilizzo, da parte di quest'ultimo, di *format* errati ed al mancato rispetto delle indicazioni fornite sul sito del gestore relativamente all'indirizzo ed alle modalità con cui trasmettere le suddette garanzie (i.e. invio dell'originale presso la sede del gestore, all'attenzione dell'ufficio CONT e anticipazione delle stesse a mezzo PEC);
20. il gestore evidenzia altresì che, anche laddove il reclamante avesse fatto pervenire le garanzie già in data 8 settembre 2016, secondo le modalità previste nei moduli in allegato al capitolo 5 del Codice di Rete di Snam Rete Gas, non ci sarebbero stati comunque i tempi tecnici necessari per una verifica e sostituzione delle stesse entro le ore 14 del 9 settembre 2016;
21. il gestore, inoltre, ritiene non condivisibile l'affermazione del reclamante secondo cui la garanzia bancaria inizialmente trasmessa era conforme "nella sostanza" agli *standard* previsti dalla regolazione vigente, in quanto i modelli delle garanzie bancarie riportati in allegato al capitolo 5 del Codice di Rete di Snam Rete Gas, si riferiscono ciascuno ad una specifica tipologia di obbligazione.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

22. Il paragrafo 5.2.2, capitolo 5, del Codice di Rete di Snam Rete Gas regola il processo di conferimento di capacità di trasporto annuale ed inferiore all'anno, prevedendo, alla lettera c), che i soggetti interessati al servizio di trasporto per l'Anno Termico successivo presso punti di riconsegna provvedano ad inviare le richieste di capacità entro le ore 14.00 del nono giorno lavorativo del mese di settembre; più in dettaglio, ai fini della registrazione della richiesta di capacità di trasporto sul Portale Capacità, tutti i soggetti interessati sono tenuti a presentare, entro le ore 14:00 del settimo giorno lavorativo del mese di settembre (nel caso in esame: ore 14 del 9 settembre 2016), le necessarie garanzie finanziarie, pena l'irricevibilità della richiesta;
23. i modelli delle garanzie bancarie da utilizzare a tal fine sono riportati in allegato al capitolo 5 del Codice di Rete di Snam Rete Gas, il quale prevede, tra l'altro, che le modalità di presentazione delle garanzie siano indicate dal gestore sul proprio sito internet;
24. nella fattispecie, il reclamante ha inviato al gestore, entro le tempistiche previste (i.e. ore 14 del 9 settembre 2016), l'originale delle garanzie, redatte però su un modello non conforme a quello previsto dal vigente Codice di rete di Snam Rete Gas. Inoltre, il medesimo reclamante ha adottato una modalità di notifica della richiesta diversa da quelle specificate sul sito del gestore;
25. nondimeno, come anche recentemente chiarito dall'Autorità con la deliberazione 608/2015/E/gas, il gestore, nell'esercizio della propria autonomia imprenditoriale, dispone di un certo margine di apprezzamento discrezionale

nell'applicare gli istituti previsti dalla regolazione e attuati nel Codice di Rete a tutela del credito maturato nell'ambito del servizio di trasporto e bilanciamento, potendo quindi tener conto delle specificità dei singoli casi, pur entro i limiti segnati dal fondamentale principio della parità di trattamento tra utenti della rete; ed invero, sempre nel rispetto della *par condicio* tra utenti, ove il gestore avesse ritenuto di accettare le garanzie prestate dal reclamante, esso avrebbe agito nell'esercizio della propria autonomia imprenditoriale, nella consapevolezza del rischio in termini di esposizione nei confronti dell'utente eventualmente inadempiente;

26. pertanto il gestore, nella specie, avrebbe anche potuto accettare la garanzia del reclamante, assumendosi però, in tal caso, il relativo rischio di inadempienza;
27. in conclusione, alla luce dell'istruttoria condotta, nel caso di specie non si ravvisano violazioni del Codice di Rete di Snam Rete Gas da parte del gestore, né inefficienze tali da pregiudicare i diritti del reclamante, ben potendo il gestore decidere, a tutela del proprio credito, di dare una applicazione rigorosa delle clausole contenute nel Codice di Rete, ferma restando la *par condicio* tra gli utenti

DELIBERA

1. di respingere il reclamo presentato da Velga S.r.l. nei confronti di Snam Rete Gas S.p.a.;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

16 febbraio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni